



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario (relatore)
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'adunanza del 14 novembre 2024;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n.14/2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le proprie deliberazioni n. 89 del 30 marzo 2023 e n. 20 del 4 aprile 2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2023 e 2024, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le ordinanze n. 33/2023 e n. 27/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR dell'8 luglio 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTA la propria deliberazione n. 211/2024/VSG, con la quale è stato approvato il referto "L'impatto finanziario del Covid -19 negli enti locali toscani";

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021 e n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di Reggello (FI)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e dei chiarimenti che l'ente ha prodotto, con nota del 7 novembre 2024 (prot. Sez. n. 6254/2024) e del 12 novembre 2024 (prot. Sez. n. 6595/2024) in relazione alle irregolarità emerse in sede istruttoria ed espone nella nota di osservazioni del Magistrato istruttore inviata in data 31 ottobre 2024 con prot. n. 6078;

VISTA l'ordinanza n. 30/2024 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo ref. dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

1. La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Reggello (FI)** - come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, inviata tramite l'applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te., nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP e nelle risultanze definite con deliberazione n. 211/2024/VSG di questa Sezione - e ha avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 1297 del 7 marzo 2024).

Il Comune, con le note acquisite dalla Sezione con prot. n. 2405 del 24 aprile 2024, n. 5256 del 30 settembre 2024 e nn. 6064 e 6069 del 31 ottobre 2024, forniva le precisazioni richieste.

L'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica e ha preso in considerazione anche gli esiti delle verifiche condotte da questa Sezione in merito all'impatto finanziario del Covid - 19 negli enti locali toscani (deliberazione n. 211/2024/VSG del 25 luglio 2024);

Gli esiti istruttori hanno evidenziato profili di irregolarità, afferenti alla determinazione delle componenti del risultato di amministrazione 2020 e 2021 (quota vincolata), rappresentati all'ente con la nota di osservazioni del M.I. inviata all'ente (prot. n. 6078/2024).

Quest'ultimo, in sede di contraddittorio, con nota prot. 29196 del 31 ottobre 2024 (prot. Sez. n. 6254/2024) e con nota prot. 29612 del 12 novembre 2024 (prot. Sez. n. 6595/2024), ha formulato osservazioni e chiarimenti.

2. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *"1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della*

Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e a trasmettere i provvedimenti adottati alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

3. La Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014, segnalando non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente e richiede interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'ultimo esercizio oggetto di verifica.

4. Tanto precisato, l'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Reggello (FI), condotto sulla base dei citati parametri di controllo, ha evidenziato le irregolarità di seguito indicate con riguardo a ciascun esercizio finanziario.

4.1 Rendiconto 2020

La gestione complessiva dell'esercizio 2020 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione (formale) pari a 13.365.114,17 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 9.636.233,21 euro, fondo perdite società partecipate per 9.766,14 euro, fondo contenzioso per 319.648,20 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 3.500,00 euro e altri fondi per rischi e spese future per 84.579,67 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 2.532.193,95 euro) e destinata ad investimenti (per 204.779,63 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile positiva) pari a 574.413,37 euro.

Nella ricostruzione del M.I. il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2020 è stato confermato in 13.365.114,17 euro. La composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile, invece, non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020.

Dall'istruttoria condotta è emerso, in particolare, che l'ente ha inserito nella certificazione Covid-2020 e 2021 - nell'ambito delle "maggiori spese Covid" - anche spese di parte capitale, per un importo di 31.881,00 euro, originariamente finanziate con quote di avanzo dell'esercizio precedente vincolato o destinato. Le risorse in questione,

a seguito dell'assegnazione dei fondi Covid (che hanno ristorato le spese in argomento) non sono state destinate a nuovi interventi di parte capitale né - in fase di rendicontazione - sono state ricollocate nella parte vincolata o destinata del risultato di amministrazione.

Tale criticità era già emersa nel referto sull'impatto finanziario del Covid-19 negli enti locali toscani, i cui esiti sono stati approvati, con deliberazione n. 211/2024/VSG del 25 luglio 2024, previo contraddittorio con gli enti interessati - incluso il **Comune di Reggello** (nota Sezione prot. n. 1298/2024 e memoria ente prot. Sezione n. 1610/2024) - e le conclusioni di tale referto (per quanto di interesse, quelle riportate nella "scheda ente" del Comune di Reggello) sono state tenute in considerazione, anche ai fini del presente controllo, relativo ai rendiconti degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

L'ente, in sede di contraddittorio, ha confermato l'assenza del vincolo in argomento, rappresentando di aver provveduto alla ricostituzione dello stesso, a seguito dei rilievi formulati dalla Sezione, nell'ambito del risultato di amministrazione 2023.

La Sezione, pertanto, ritiene necessario rideterminare il risultato di amministrazione 2020, nei termini prospettati con la nota di osservazione del M.I. e, precisamente: la componente vincolata per legge e principi contabili viene rideterminata in 711.913,79 euro, anziché 680.032,79 euro (come originariamente definito dall'ente) e la componente libera del risultato di amministrazione viene ridefinita, in 542.532,37 euro, con una riduzione rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (574.413,37 euro) di 31.881,00 euro.

4.2 Rendiconto 2021

La gestione complessiva dell'esercizio 2021 ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione formale pari a 14.614.890,42 euro. Con il rendiconto di gestione, a fronte di tale avanzo, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 10.943.384,04 euro, fondo perdite società partecipate per 11.766,14 euro, fondo contenzioso per 329.648,20 euro, fondo per l'indennità di fine mandato del sindaco per 7.000,00 euro e altri fondi per spese e rischi futuri per 339.579,67 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 1.473.236,99 euro) e destinata ad investimenti (per 229.008,59 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo pari a 1.281.266,79 euro.

Nella ricostruzione del M.I., ove il saldo finanziario complessivo dell'esercizio 2021 è stato confermato in 14.614.890,42 euro, la composizione interna del risultato e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

A seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2020 è emersa, secondo quanto illustrato nel precedente paragrafo, la mancata ricostituzione di un vincolo di legge e principi contabili, di importo pari a 31.881,00 euro, di cui si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2021.

Il risultato di amministrazione 2021 deve essere rideterminato, pertanto, nei termini indicati nella seguente tabella.

Tabella n. 1

(valori in euro)

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2021		
	Accertato dall'Ente delib. CC 42/2022	Rideterminato dal M.I.	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	14.614.890,42	14.614.890,42	-
PARTE ACCANTONATA	11.631.378,05	11.631.378,05	-
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2021	10.943.384,04	10.943.384,04	-
Altri accantonamenti:	348.414,34	348.414,34	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	329.648,20	329.648,20	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	7.000,00	7.000,00	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	11.766,14	11.766,14	-
Altri accantonamenti per spese e rischi futuri	339.579,67	339.579,67	-
Fondo per rinnovi contrattuali	104.000,00	104.000,00	-
Fondo per passività potenziali, debiti fuori bilancio e altre spese future			-
Fondo garanzia debiti commerciali			-
Fondo altri accantonamenti	235.579,67	235.579,67	-
PARTE VINCOLATA	1.473.236,99	1.505.117,99	31.881,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	790.102,67	821.983,67	31.881,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	72.352,04	72.352,04	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	610.782,28	610.782,28	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	229.008,59	229.008,59	-
PARTE DISPONIBILE	1.281.266,79	1.249.385,79	-31.881,00

La componente vincolata deve essere ridefinita, complessivamente, in 1.505.117,99 euro, anziché 1.473.236,99 euro, con un incremento di 31.881,00 euro e il risultato di amministrazione viene rideterminato con un saldo della parte disponibile pari a 1.249.385,79 euro, rispetto a 1.281.266,79 euro originariamente definito dall'amministrazione comunale.

L'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 si è concluso, con l'evidenziazione di irregolarità nell'esercizio 2020 e, in particolare, la sottostima dell'avanzo vincolato da per legge e principi contabili - quantificato, erroneamente, nella misura di euro 680.032,79, anziché nella misura di **711.913,79 euro** - e, conseguentemente, la quantificazione non corretta della componente libera del risultato di amministrazione che viene rideterminata, in **542.532,37 euro**, anziché 574.413,37 euro, come originariamente accertato dall'ente, con un differenziale di 31.881,00 euro.

In conseguenza di quanto rilevato per l'annualità 2020, il controllo ha evidenziato la necessità di rideterminare anche la quota vincolata per legge dell'esercizio 2021 in **821.983,67**, anziché 790.102,67. Il differenziale (euro 31.881,00) rispetto alla quantificazione effettuata dall'ente (euro 790.102,67) incide in via diretta sulla

quantificazione della componente libera del risultato di amministrazione, che viene rideterminata in **1.249.385,79 euro**.

Quanto sopra rilevato, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine delle gestioni 2020 e 2021, costituisce irregolarità contabile perché l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) è stato alimentato da risorse vincolate e destinate, per legge, al finanziamento di investimenti. Tali risorse sono state distolte dalle finalità cui erano originariamente destinate per essere indirizzate al finanziamento di spese di diversa natura.

Le irregolarità rilevate non hanno assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, ma comportano, comunque un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione che l'ente dovrà tenere in considerazione, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive.

Fermo restando che i futuri controlli di questa Sezione prenderanno le mosse dalle rideterminazioni effettuate con la presente deliberazione, l'ente - in sede di predisposizione del primo documento contabile successivo alla comunicazione della presente delibera - dovrà adottare interventi tali da consentire il superamento delle irregolarità rilevate e degli effetti da queste prodotti nei successivi esercizi, tenendo conto di quanto rilevato dalla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) ridetermina le poste contabili dei rendiconti relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021 nei termini indicati nella presente deliberazione
- 2) invita l'ente a tener conto di tali rideterminazioni in occasione della predisposizione del primo documento contabile successivo alla comunicazione della presente delibera;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 14 novembre 2024.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 5 dicembre 2024.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)